



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO,
IL LAVORO, L'INNOVAZIONE
SERVIZIO INDUSTRIA, INDUSTRIA ENERGETICA

PO PUGLIA 2007-2013 Asse I Linea 1.1

Bando per la presentazione
delle domande di agevolazione

“Aiuti agli Investimenti
in Ricerca per le PMI”

Linee Guida Operative

Vers.1.0

1. Premessa

Il presente documento "*Linee Guida Operative*" per il Bando "*Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI*" PO PUGLIA 2007-13-ASSE I- Linea 1.1., non è sostitutivo della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, fornisce le indicazioni di carattere generale per l'accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, definisce le procedure di candidatura e quelle di rendicontazione da adottare nel corso della realizzazione dei progetti agevolati.

Il documento potrà essere emendato ed aggiornato sulla base di nuove indicazioni normative o in relazione a casi e situazioni che non sono qui inizialmente contemplati e che potranno verificarsi durante la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento.

La Regione Puglia si riserva di richiedere integrazioni progettuali sia di tipo tecnico che amministrativo, nonché di modificare ed integrare quanto riportato in questa versione di "*Linee Guida Operative*".

Oltre al Bando, si rimanda al "Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.103 del 30 Giugno 2008, che disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nei settori ammissibili a finanziamento nell'ambito del FESR.

Il bando "*Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI*" PO PUGLIA 2007-13-ASSE I- Linea 1.1. è di competenza della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Industria e Industria Energetica, che, ad eccezione della fase di erogazione dei contributi procederà all'attuazione mediante il soggetto attuatore **InnovaPuglia spa**, società "in house" della Regione Puglia, ai sensi dell'art.1 comma 5 del "Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione" e dell'art.6 del DPGR n.886 del 2008.

2. Definizioni.

A. **L'ambito operativo** degli interventi di cui al bando relativo al Programma Operativo 2007-13 Regione Puglia - Asse I Titolo III "Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI" riguarda le seguenti tipologie di intervento:

A. attività di ricerca industriale (RI),

B. attività di sviluppo sperimentale (SS) purchè necessarie alla validazione di risultati derivanti da attività di ricerca industriale.

A. Per **Ricerca industriale** si intende:

la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze e competenze nuove per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi¹.

B. Per **Sviluppo sperimentale** si intende:

l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Può, inoltre, trattarsi di altre attività volte alla definizione concettuale di nuovi prodotti, processi e servizi e alla relativa progettazione e documentazione. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, che non siano destinati a uso commerciale².

Rientrano nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota, destinati ad esperimenti tecnologici ovvero commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili

Lo sviluppo sperimentale comprende la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato perché esso sia utilizzato unicamente a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche regolari o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche apportino miglioramenti.

L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale, nel periodo di cui all'articolo 2, comma 3 del bando, comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

C. Per **Organismo di ricerca** si intende:

¹ Regolamento CE n. 1628 del 24 ottobre 2006, pubblicato sulla GUCE L 302 del 01.11.2006

² Idem come alla nota 2.

un ente, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo statuto giuridico (di diritto pubblico o privato) o dalle sue fonti di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili che esso realizza sono interamente reinvestiti in dette attività, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento. Le imprese in grado di esercitare un'influenza su un simile organismo, ad esempio in quanto suoi azionisti o membri, non godono alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del medesimo né ai risultati prodotti³.

- D. Per **studi di fattibilità tecnica** si intende:
studi preliminari per la preparazione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale.
- E. Si considera **impresa**:
ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.
- F. Per **Piccola e Media Impresa**⁴ si intende:
- a. **Piccola impresa**: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro⁵;
 - b. **Media impresa**: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro⁶;
 - c. **Grande impresa**: un'impresa che non rientra nella definizione di piccola e media impresa⁷;
- G. Per Certificazione **EMAS** si intende:
la registrazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001⁸.
- H. Per Certificazione **Ecolabel** si intende:

³ Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata in GUCE C 323 del 30.12.2006.

⁴ Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.05.2003

⁵ Vedi nota precedente;

⁶ Idem.

⁷ Idem.

⁸ Pubblicato sulla GUCE L 114 del 24.04.2001.

la registrazione del marchio di qualità ecologica secondo il Regolamento CE n. 1980 del luglio 2000⁹.

- I. Per Certificazione **ISO 14001** si intende:
la certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alla normativa internazionale ISO 14001.
- J. Per Certificazione **SA 8000** si intende:
- K. la certificazione del sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000.
- L. Per **fatturato**, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- M. per **totale di bilancio** si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- N. per **occupati** si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
- O. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma successivo **P**:
- a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione;
 - b) per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
 - c) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni

⁹ Pubblicato sulla GUCE L 237 del 21.09.2000.

di ULA. Il periodo da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

- P. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non e' stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non e' stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
- Q. Le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi **R**, **S** e **T**.
- R. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne' collegate ai sensi dei successivi commi **S** e **U**
- S. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma U, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o piu' imprese collegate, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% puo' essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
- a) societa' pubbliche di partecipazione, societa' di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attivita' di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
 - b) universita' o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
- T. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma **S**, ad una o piu' imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformita' si prende in considerazione la piu' elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima.
- Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale piu' elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese

associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

- U. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 - d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
- V. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma **U**, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma **T**.
- W. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.
15. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma **S**, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto

sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

- X. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

2. LA DOMANDA DI CANDIDATURA

Il progetto oggetto di candidatura può presentare attività inerenti **una o entrambe le tipologie di intervento** (RI e SS).

Per i **progetti di Ricerca Industriale** le attività finanziabili sono quelle di studio e di ricerca teorico-sperimentale miranti ad acquisire nuove conoscenze per la messa a punto di **nuovi prodotti/servizi/processi**.

Le conseguenti attività di progettazione, estese fino alla realizzazione di prototipi e/o impianti pilota o dimostrativi costituiscono, invece, la fase di **Sviluppo Sperimentale**.

Nel caso in cui i prototipi e gli impianti pilota o dimostrativi siano utilizzabili o convertibili a scopi industriali, i costi corrispondenti devono essere trattati come specificato più avanti alla voce **"Recuperi"** (Criteri di determinazione dei costi ammissibili).

Le attività ammissibili dal bando possono prevedere anche altre due tipi di investimenti:

- studi di fattibilità tecnica
- brevettazione e diritti di proprietà intellettuale,

i cui costi dovranno essere inseriti tra quelli riferibili ad una specifica linea di attività, (Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale) a cui gli studi di fattibilità o i diritti di brevettazione si collegano.

La domanda di ammissione al finanziamento si compone di:

- i. Scheda Domanda (Allegato A)
- ii. Dichiarazione sostitutiva di notorietà di PMI (Allegato B)
- iii. Scheda progetto (Allegato C)
- iv. Copia del Certificato vigente della CCIAA dal quale risulti che l'impresa stessa non si trovi in stato di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione riconducibile a tali fattispecie e recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del DPR n. 252 del 3/6/1998.

- v. Copia dei Preventivi relativi agli investimenti previsti dal progetto
- vi. Copia del documento di identità del legale rappresentante riportante la firma per esteso.

I soggetti candidati dovranno essere in possesso:

- i. di una **casella di "posta elettronica certificata (PEC)"** rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";
- ii. di **"firma elettronica digitale"**, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004".

L'elenco dei Gestori PEC e i certificatori di firma elettronica digitale è consultabile all'indirizzo internet: www.cnipa.gov.it.

Può essere presentata da un'impresa in forma singola, o associata **un'unica domanda di ammissione al beneficio**, pena l'esclusione dalla valutazione all'ammissibilità al beneficio delle domande di agevolazione in cui l'impresa sia presente.

Questa condizione non si applica nel caso in cui l'impresa singola sia anche presente in una compagine consortile anch'essa candidata all'ammissione al beneficio con un differente progetto di ricerca.

Alla data della trasmissione della domanda, il soggetto Proponente deve avere una (in cui si realizzerà il progetto) localizzata in Puglia e formalmente registrata alla CCIAA di competenza.

Nel caso di Consorzi di Imprese, il consorzio deve essere costituito da PMI appartenenti ai settori di attività ammissibili ai sensi dell'Art.3 del Bando.

Nel caso di partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati il contributo è attribuibile solo in riferimento ai costi sostenuti dall'impresa (Proponente) localizzata in Puglia, fermo restando che, al progetto possano aderire anche altri soggetti (Partner) non localizzati necessariamente in Puglia i cui costi non sono però ammissibili a contribuzione.

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere trasmesse a partire **dalle ore 00,00 del 19 Gennaio 2009 alle ore 24,00 del 20 Marzo 2009** all'indirizzo **bandoricerca2008@pec.rupar.puglia.it**

Fa fede la ricevuta di trasmissione elettronica della domanda di agevolazione.

3. REDAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

3.1 Allegato A

La Scheda Domanda va redatta attraverso l'inserimento telematico dei dati riportati nella presente sezione collegandosi al portale Internet: www.sistema.puglia.it, accedendo alla sezione POR 2007-2013.

La scheda domanda è un'autocertificazione che va compilata, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio candidato, il quale dev'essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000.

Le informazioni inserite devono, quindi, tutte corrispondere al vero e, per i soggetti ammessi al beneficio, si procederà alla verifica delle informazioni fornite in fase di candidatura prima della formalizzazione del decreto di concessione del contributo.

La scheda domanda va sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e trasmessa, insieme agli allegati, da casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC della Regione Puglia: bandoricerca2008@pec.rupar.puglia.it.

E'possibile richiedere ulteriori informazioni o assistenza per la compilazione della domanda inviando le richieste all'indirizzo di posta elettronica: ricerca2008@regione.puglia.it.

La domanda va compilata integralmente in tutte le sue parti e non può essere modificata rispetto al format impostato dal sistema elettronico, a pena di esclusione della candidatura.

La prima sezione della scheda domanda (**punti 1-13**) si riferisce ad informazioni anagrafiche e identificative dell'impresa o del consorzio candidato e del suo legale rappresentante. I dati da inserire sono gli stessi riscontrabili dal certificato della CCIAA (una cui copia con formula di vigenza e antimafia va allegata alla stessa domanda).

Per il Consorzio i dati sono quelli ad esso relativi e non quelli delle singole imprese ad esso afferenti che, invece, devono tutte rispettare l'appartenenza ai settori produttivi previsti all'Art.2 del bando.

La sede operativa (**punto 5**) è la sede dell'impianto o corpo di impianti con ubicazione nel territorio della regione Puglia, uguale o diversa da quella della sede principale o della sede legale (**punto 4**), in cui si

esercitano una o più attività dell'impresa, ed è quella in cui verranno realizzate le attività previste dal progetto. La sede operativa deve essere indicata nel certificato della CCIAA.

Per quanto concerne il codice ISTAT primario di attività (**punto 12**) va inserito quello riportato sia nel **certificato della CCIAA che nel Modello Unico dell'impresa** riferito all'ultimo esercizio. Quest'ultimo (Modello Unico) ha prevalenza in caso di discordanza.

La seconda sezione della scheda domanda (**punti 14-27**) si riferisce a dati economici finanziari riferiti all'ultimo esercizio. L'impresa candidata non deve trovarsi in una delle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà¹⁰:

- a) se si tratta di società a responsabilità limitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure,
- b) se si tratta di società a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure:
- c) per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

Nel caso in cui si ricada in una delle condizioni precedentemente richiamate il sistema non consente l'avanzamento delle compilazione della domanda.

Altre due condizioni da soddisfare sono quelle legate agli indici di affidabilità economica finanziaria: indici P1 e P2.

Alla data di presentazione della domanda i soggetti destinatari dell'aiuto dovranno soddisfare i seguenti requisiti di idoneità economico-finanziaria:

- a. $P1 > 50\%$
- b. $P2 < 8\%$

dove:

P1 - Indice di congruenza tra patrimonio netto e costo del progetto al netto del contributo:

$$P1 = \frac{PN}{(CP - C)}$$

PN= Patrimonio netto

¹⁰ Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

CP-C= costo del progetto al netto del contributo.

Il Patrimonio Netto è dato dal valore "passivo lettera A dell'art.2424 del codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili", quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data della domanda e comunque versati entro la data di presentazione della domanda di agevolazione;

Per le sole imprese che non abbiano ancora redatto alcun bilancio d'esercizio il patrimonio netto è tratto dalla situazione contabile alla data di presentazione della domanda.

Per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio d'esercizio il patrimonio netto è quello tratto dalla situazione patrimoniale riportata nell'ultimo Modello Unico.

P2 - Indice di Onerosità della posizione finanziaria:

$P2 = \text{Oneri finanziari netti annui} / \text{Fatturato annuo}$

Entrambi i valori sono relativi all'ultimo bilancio approvato. Nel caso di imprese di nuova costituzione per le quali sia in corso il primo esercizio fiscale alla data di presentazione della domanda, ovvero per le società di capitali per le quali non sia stato approvato il primo bilancio di esercizio o per le società di persone e le ditte individuali per le quali non sia stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, non sarà considerato l'indice P2. In questo caso l'indice P1 sarà calcolato sulla base dei dati forniti con apposita dichiarazione da parte del rappresentante legale del soggetto proponente.

Per i soggetti richiedenti appartenenti ad un gruppo industriale (purchè soddisfi i Parametri dimensionali di PMI) in caso di esito negativo della verifica di rispondenza ai parametri di affidabilità economico-finanziaria, potrà essere effettuata un'ulteriore verifica sui dati del bilancio di gruppo (bilancio consolidato) a condizione che in quest'ultimo sia consolidato, col metodo del bilancio integrale o anche proporzionale ma non col metodo del patrimonio netto, anche il bilancio del soggetto richiedente sul quale è stata effettuata la verifica iniziale.

Il ricorso al bilancio consolidato è consentito anche per le verifiche di affidabilità economico-finanziaria sui soci (imprese e centri di ricerca) dei consorzi e delle società consortili.

Il ricorso al bilancio consolidato è possibile, inoltre, per i soggetti interessati da modifiche sostanziali dell'assetto aziendale, nel caso in cui le operazioni di modifica di assetto si realizzino all'interno del perimetro di consolidamento. In tal caso, in alternativa alla verifica del solo parametro di congruenza fra capitale netto e costo del progetto, può farsi quella su entrambi i parametri riferiti ai dati consolidati.

Nel caso in cui sia intervenuto un **aumento di capitale sociale, successivamente alla chiusura dell'ultimo bilancio approvato**, il soggetto Proponente può, se lo ritiene, tenerne conto nell'ambito della dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria: per il patrimonio netto non farà riferimento al valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, ma a quello risultante alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale.

Tale valore comprensivo degli utili e delle perdite registrati fino alla data suddetta, deve essere sottoscritto con apposita dichiarazione aggiuntiva alla Scheda Domanda, dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero, per le società che non dispongono di tale organo, dal legale rappresentante.

La terza sezione della scheda domanda (**punti 28-42 e**) si riferisce a dati di progetto e del proponente alcuni dei quali (**punti 30-32 e punti 38-42**) collegati ad alcuni degli indici di premialità automatici previsti dal bando all'art.7.

La quarta e ultima sezione (**punti 43-58**) si riferisce a dati di idoneità del soggetto candidato nonché al rispetto di vincoli normativi inderogabili e insostituibili sia in fase di realizzazione del progetto che successivamente al completamento dello stesso.

Completato l'inserimento dei dati, se i vincoli di ammissibilità previsti dal bando sono soddisfatti, si passa alla stampa della scheda domanda che va firmata (manualmente) dal legale rappresentante e inviata, quindi in copia PDF mediante Posta Elettronica Certificata, (insieme agli altri allegati in un'unica spedizione) apponendo la Firma elettronica digitale del legale rappresentante, all'indirizzo: bandoricerca2008@pec.rupar.puglia.it.

3.2 ALLEGATO B

L'Allegato B, Dichiarazione di Piccola e Media Impresa è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445 del 2000 e pertanto vincola a responsabilità civile e penale il dichiarante che può essere esclusivamente il legale rappresentante dell'impresa proponente.

Riguardo alla verifica del requisito di PMI ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.05.2003 per un'impresa che dopo la chiusura dell'ultimo bilancio ufficiale sia stata interessata da modifiche sostanziali dell'assetto aziendale, qualora all'atto della presentazione della domanda l'impresa abbia nel frattempo chiuso il primo esercizio post-modifica, ancorché il relativo bilancio non sia stato ancora approvato, la verifica va fatta secondo i criteri generali, facendo riferimento ai dati di tale esercizio sottoscritti dal legale rappresentante

dell'impresa. In tal caso va adeguato opportunamente il primo paragrafo della dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria.

3.3 ALLEGATO C

Il progetto di ricerca, (**Allegato C**) a seconda della tipologia di intervento (**Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale**) deve essere descritto seguendo l'indice strutturato riportato nella scheda progetto fornendo in modo conciso, ma nel contempo dettagliato, le informazioni richieste.

La scheda progetto si compone di 11 sezioni informative (la dodicesima richiama l'obbligo di apporre la firma digitale elettronica del legale rappresentante al documento).

3.3.1 Sezione 1

La **sezione 1** riporta i dati salienti del progetto, riassumendone le informazioni principali costituendone un "abstract":

<p>1. DATI SALIENTI SUL PROGETTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proponente <i>Denominazione e ragione sociale</i> • Titolo del progetto • Tipologia dell'intervento <i>Indicare le tipologie degli interventi previsti e le relative percentuali di impegno: Ricerca Industriale e/o Sviluppo sperimentale</i> • Descrizione dell'obiettivo finale <i>A tal fine, con riferimento al prodotto/processo/servizio da sviluppare, evidenziare:</i> <ul style="list-style-type: none"> a. Caratteristiche e prestazioni da realizzare <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Descrizione delle modalità di funzionamento.</i> b. Specifiche quantitative da conseguire <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Valori dei principali parametri operativi.</i> c. Principali problematiche di R&S <i>Indicazione delle principali problematiche tecnico-scientifiche o tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e descrizione delle soluzioni che si intendono studiare.</i> • Data di inizio del progetto(gg/mm/aaaa)..... <i>Il primo giustificativo di spesa deve avere data uguale o successiva alla data di inizio del progetto.</i> • Durata (in mesi) :..... <i>L'ultimo giustificativo di spesa utile deve avere data uguale o precedente alla data di scadenza del progetto</i> • Luogo di svolgimento del progetto <i>Località geografica sede/i di imputazione dei costi.</i> • Partner del Progetto <i>Elencare, se presenti, i partner del progetto¹ evidenziando, per i soggetti pubblici e privati il profilo scientifico o industriale di ciascuno.,</i> • Responsabile del progetto <i>Dati anagrafici, titolo di studio, rapporti con l'impresa richiedente. Allegare, inoltre, in separata sezione il relativo curriculum vitae.</i>
--

Si richiama qui l'attenzione alla **data di inizio** e alla **durata del progetto**.

Alla *data di inizio del progetto* deve collegarsi sia l'aspetto operativo che amministrativo, infatti bisogna tenere in conto che il primo giustificativo di spesa non può:

- a. avere data antecedente a quella di inizio del progetto,
- b. non può essere antecedente alla data di trasmissione della domanda di candidatura.

Per quanto riguarda la *durata del progetto*, bisogna qui indicare la durata operativa preventivata delle attività, fermo restando che in fase realizzativa il completamento del progetto ammesso a finanziamento non potrà eccedere i **18 mesi** dalla data di comunicazione di ammissione al contributo. Nel caso in cui fosse necessario modificare o aggiornare il piano temporale delle attività rispetto a quello indicato in domanda, bisognerà trasmettere **formale richiesta di variazione del progetto** al soggetto attuatore.

L'eventuale proroga prevista dal bando, di **6 mesi**, non deve essere computata nella programmazione e quindi nella durata delle attività già in fase preventiva, né va considerata come se fosse un automatismo, tenuto conto che può essere concessa solo per motivate ragioni e a seguito di formale richiesta e successivamente all'avvio delle attività e dell'accettazione del contributo.

3.3.2 Sezione 2

La **sezione 2** richiede l'inserimento di informazioni di dettaglio sulle principali attività e sull'organizzazione del soggetto proponente e sul suo profilo tecnico scientifico che consenta di far emergere i punti di forza e di attinenza del progetto di ricerca e/o sviluppo con il proponente.

2. DATI SIENTI SUL PROPONENTE

2.1 ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL PROPONENTE

- Ramo di attività
Principali attività produttive dell'azienda, ricavi dell'ultimo esercizio per vendite e prestazioni (suddivisi per prodotti o linee di prodotto);
- Brevetti, diritti di proprietà intellettuale e/o licenze
Indicare i brevetti, le licenze e/o diritti di proprietà intellettuale in possesso dell'impresa/e, i dati di registrazione ed i Paesi internazionali sui quali sono registrati
- Risorse umane
*numero di dipendenti (alla data di candidatura):
e sua ripartizione per funzione aziendale:*
 - direzione:.....
 - amministrazione:.....
 - produzione:.....
 - ricerca e sviluppo:.....
 - marketing:.....
 - altre funzioni:.....
- Stabilimenti di produzione
Ubicazione e principali linee di produzione.
- Mercati di sbocco
*Principali mercati di sbocco presidiati e relativo posizionamento.
Indicare i mercati esteri presidiati e relative quote di fatturato collegate.*

2.2 COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE

- Strutture di ricerca e sviluppo e di progettazione
Laboratori e relative superfici; organico (suddiviso in laureati, diplomati, altri) e sua compatibilità con gli impegni richiesti dal progetto proposto e dagli altri in contemporaneo svolgimento; attrezzature di particolare rilievo; rapporti sistematici con organizzazioni esterne di ricerca
Competenze attinenti al progetto
Principali filoni di ricerca già affrontati dal Proponente e competenze disponibili attinenti con il progetto:

3.3.3 Sezione 3

Nella **sezione 3** vanno inseriti i dati di progetto, identificando gli obiettivi, le attività e i tempi di realizzazione.

Il progetto va impostato in macroattività collegate a **Obiettivi Realizzativi (OR)** da sviluppare secondo stati di avanzamenti semestrali, ognuno dei quali può ricomprendere uno o più obiettivi intermedi.

3. OBIETTIVI, ATTIVITÀ E TEMPISTICA

- Struttura del prodotto/processo/servizio
Descrivere, facendo eventualmente anche uso di disegni e tabelle, il prodotto/processo/servizio che si intende sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti, detti Obiettivi Realizzativi (OR).
- Obiettivi realizzativi e Attività
A fronte della struttura sopra delineata, descrivere singolarmente gli Obiettivi Realizzativi individuati, evidenziando per ciascuno di essi :
 - le attività di ricerca industriale (RI) o di sviluppo sperimentale (SS) necessarie per la realizzazione di ciascun obiettivo realizzativo;
 - le eventuali conoscenze, moduli, elementi componenti, risultati già disponibili in azienda o acquisibili commercialmente;

Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più soggetti indicare inoltre l'attuatore per ogni singolo obiettivo realizzativo.

Nell'ambito degli obiettivi realizzativi va prevista un'attività specifica di promozione, comunicazione e diffusione dei risultati del progetto di ricerca.
- Tempistica
Rappresentare il programma complessivo con un diagramma temporale lineare, evidenziando le date previste di completamento dei singoli obiettivi realizzativi (OR).

Per ciascuna attività bisogna indicare anche la **composizione del team di lavoro previsto** (es.: proponente, centro di ricerca A, Università B Consulente X, Consulente y etc...).

Tra le indicazioni fornite in Modulistica in questa sezione è richiamato anche il caso in cui il progetto oggetto della candidatura rientri in una iniziativa più ampia che vede la collaborazione del Proponente con altri Partner (i cui costi non sono però tra quelli contribuibili). In questo caso per ogni Obiettivo Realizzativo (OR) bisogna indicare anche il soggetto responsabile delle attività (Attuatore).

Si evidenzia come tra le attività richiamate nella *sezione 3* da inserire nel piano di attività c'è la *promozione, comunicazione e diffusione dei risultati del progetto*.


Questa attività va prevista in tutti i progetti sia di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

Per le attività di Ricerca Industriale, l'attività di *promozione comunicazione e diffusione dei risultati del progetto* dovrà avere un

grado di diffusione più ampio e articolato nel caso in cui l'impresa richieda la **maggiorazione del 15% del contributo**, in quanto in questo caso i risultati del progetto di ricerca dovranno essere di fatto **"pubblici"** ed essere fruibili nella loro completezza e quindi determinare a monte anche delle scelte tecnologiche in tal senso.

I risultati e le specifiche tecnico funzionali dei progetti di **ricerca industriale** finanziati con la maggiorazione contributiva del 15% saranno inoltre pubblicati in una sezione specifica del portale **sistema.puglia.it**

Per la rappresentazione dello sviluppo temporale degli obiettivi realizzativi va essere predisposto un GANTT delle attività secondo lo schema seguente (esempio):



▼ n

- ▼ 1 completamento del 1° obiettivo realizzativo (OR 1)
- ▼ 2 completamento del 2° obiettivo realizzativo (OR 2)
- ▼ n completamento del n° obiettivo realizzativo (OR n)

3.3.4 Sezione 4

Nella **sezione 4** della scheda progetto vanno esplicitati in modo dettagliato tutte le informazioni utili a valutare lo stato dell'arte in campo tecnologico e di mercato, quale scenario di riferimento a base dell'iniziativa proposta.

Vanno quindi esplicitati in modo chiaro quelli che possono essere i benefici ottenibili per l'impresa dall'attività di ricerca e/o sviluppo e le ricadute industriali e di sviluppo competitivo per l'impresa, evidenziando anche le ricadute occupazionali ad essi associabili.

Infine, vanno descritte, se previste, le specificità ambientali del progetto in termini di: a) miglioramento della sostenibilità ambientale, b) sviluppo e miglioramento di tecnologie ambientali; c) sviluppo di tecnologie per nuove linee di prodotti a minor impatto ambientale (prodotti puliti).

4. SCENARIO DI RIFERIMENTO, BENEFICI ATTESI , IMPATTO AMBIENTALE

- Scenario di riferimento
Fornire le informazioni necessarie a valutare il quadro di riferimento (settoriale e/o territoriale e/o tecnologico e/o aziendale) da cui scaturiscono le motivazioni di fondo dell'iniziativa

- Benefici attesi
Fornire le informazioni necessarie a valutare la rispondenza del progetto con gli obiettivi di miglior aumento del rapporto tra attività produttive e attività di ricerca, di recupero di competitività del soggetto proponente.

Fornire le informazioni necessarie a valutare il prevedibile ritorno economico degli obiettivi programmati attraverso un'analisi costo-benefici del progetto, nonché le prospettive di utilizzazione dei predetti risultati in termini di ricadute industriali volte a favorire condizioni di sviluppo competitivo e di salvaguardia e/o incremento occupazionale.

- Impatto ambientale

Indicare, se previste, la specificità ambientali del progetto al fine di:

- *migliorare la sostenibilità ambientale, in particolare nei seguenti ambiti:*

eco-efficienza dei processi produttivi e dei beni/servizi prodotti, efficienza energetica, riduzione delle emissioni di CO2/polveri sottili/ sostanze acidificanti, alla riduzione dei consumi idrici riuso dei reflui e alla tutela dei corpi idrici, alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e al loro recupero.

- *sviluppare tecnologie ambientali (ivi compreso il know how ambientale, nuovi materiali e nuovi metodi di lavoro), ed in particolare:*

tecnologie per la gestione dell'inquinamento, sia di natura preventiva (integrate) volte a prevenire la formazione di sostanze inquinanti (o di rischi ambientali) durante il processo produttivo, sia di natura correttiva (end of pipe) volte a ridurre e/o trattare le emissioni in aria, acqua e suolo delle sostanze inquinanti; tecnologie per la messa punto di processi di produzione "più puliti" basate sull'uso efficiente di risorse ed energia e sulla prevenzione, riduzione o eliminazione delle emissioni in aria, acqua, suolo, inclusa la produzione di rifiuti;

- *sviluppare tecnologie per la creazione o l'innovazione di prodotti (o linee di prodotto) più puliti:*

nuove soluzioni a livello di materiali (ad es. riduzione/eliminazione di materiali dannosi, pericolosi o scarsi, sostituiti con materiali meno rari e più sicuri; creazione di nuovi materiali ad alto rendimento per risparmiare risorse; riutilizzo e riciclo di materiali; utilizzo di materia prime rinnovabili);nuove soluzioni a livello di caratteristiche di prodotto.

3.3.5 Sezione 5

La **sezione 5** riporta in forma tabellare la sintesi dei costi previsti per la realizzazione del progetto, che vanno riportati in 9 categorie principali di spese ammissibili:

- | |
|--|
| <p>a. <i>Personale</i></p> <p>b. <i>Fornitura di ricerca acquisita da Università e/o centri di ricerca pubblici e centri di ricerca privati (iscritti ad albo MUR)</i></p> <p>c. <i>Attrezzature e strumentazioni (spese di ammortamento fiscale del bene per la durata del progetto)</i></p> <p>d. <i>Studi di fattibilità</i></p> <p>e. <i>Brevetazione e acquisizione di competenze tecniche</i></p> <p>f. <i>Consulenze e altri servizi</i></p> <p>g. <i>Spese generali</i></p> <p>h. <i>Altri costi del progetto (materiali, forniture etc..)</i></p> <p>i. <i>Recuperi (da detrarre)</i></p> |
|--|

I costi per attività di ricerca industriale (RI) e quelli per attività di Sviluppo Sperimentale (SS) vanno rilevati separatamente.

L'impresa finanziata deve attrezzarsi per tenere separati i costi delle differenti tipologie di attività e, in particolare, deve dotarsi di un apposito sistema di contabilità industriale che utilizzi, per la rilevazione dei costi di RI, commesse diverse da quelle destinate alla rilevazione dei costi di SS.

a. Personale

a.1 Personale dipendente.

Questa voce comprenderà il **personale dipendente** impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo e in quelle di gestione del progetto (attività di "project management"), con esclusione delle attività di "**funzionalità organizzativa**" (personale amministrativo, di segreteria etc...) rientranti nelle spese generali.

Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il "costo orario" sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie; per il personale universitario convenzionalmente le ore lavorative annue si assumono pari a 1560;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di

compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

Al fine di una corretta programmazione dei costi si deve tener conto che in **fase di rendicontazione del progetto** si dovrà specificare per il personale dipendente utilizzato:

- Nominativo e codice fiscale;
- Libro Matricola (da cui si evince il vincolo di subordinazione);
- Cedolini paga per la determinazione del costo;
- Cartellini orari/fogli di presenza relativi ai dipendenti utilizzati ed al periodo di riferimento;
- Documentazione dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni considerate (ordine di accredito, fotocopia degli assegni con evidenza degli addebiti su estratto conto bancario) e del versamento di ritenute e contributi (modelli DM10, quietanze di versamento).

a.2 Personale non dipendente.

Questa voce comprenderà il personale con contratto di collaborazione a progetto di cui al D.Lgs 10 settembre 2003 n.276 e s.m.i. impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell'impresa finanziata localizzate in Puglia .

Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture dell'impresa finanziata. Il costo riconosciuto non potrà superare, in base alle qualifiche professionali corrispondenti i livelli retributivi del personale dipendente. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura dell'impresa finanziata valorizzate al costo orario previsto nel contratto.

I costi di eventuali **diarie e spese**, rientrano nelle **spese generali** di cui al successivo punto b.

I costi per le attività svolte fuori dalla struttura dell'impresa finanziata rientrano invece nella voce "acquisizioni di competenze tecniche e consulenze".

Il destinatario del beneficio ha comunque facoltà di presentare fra le consulenze e altri servizi anche i costi per le collaborazioni fornite presso la propria struttura.

In fase di **rendicontazione delle attività** la documentazione giustificativa di spesa consiste in:

- Nominativo e codice fiscale del personale non dipendente;
- Lettera di incarico o contratto di collaborazione con descrizione dettagliata della prestazione, in particolare:
 - indicazione della dicitura del progetto;
 - oggetto dell'attività, durata, output previsto, compenso previsto nell'ipotesi di obbligazione di risultato;
 - oggetto dell'attività, compenso previsto (determinato dal prodotto tra il n. di ore e la tariffa media) nell'ipotesi di obbligazione di prestazione.
- Documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fisicamente (rapporti attività, relazioni, verbali ecc...). La prestazione "contratti di collaborazione a progetto" è equiparata al lavoro dipendente e di conseguenza consiste in:
 - cedolini paga per la determinazione del costo;
 - documentazione dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni e del versamento di ritenute e contributi.

b. **Attrezzature e strumentazioni**

In questa voce verranno incluse le **quote di ammortamento fiscale** inerenti attrezzature e strumentazioni, nuove di fabbrica, acquistate da terzi, **da calcolarsi per la durata del progetto**, come rilevabili dal libro cespiti dell'impresa. In tale voce rientrano sia le attrezzature e strumentazioni specifiche di ricerca ad uso esclusivo del progetto, che quelle acquisite funzionalmente per il progetto ma che verranno utilizzate anche per progetti diversi (cosiddette ad utilità ripetuta). I beni in questione dovranno essere fisicamente localizzati presso la/e sede/i operativa/e in Puglia presso cui viene fissato lo svolgimento del progetto.

Non rientrano tra i costi ammissibili quelli relativi all'acquisto di arredi o di allestimento degli ambienti di lavoro.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo di ammortamento fiscale delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, nè potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo di ammortamento fiscale delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base al costo riportato in fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;
- per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo

relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

c. Fornitura di ricerca acquisita da Università e/o centri di ricerca pubblici e privati (iscritti ad albo MUR)

In questa voce vanno riportati, se presenti, i costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi: Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati, quest'ultimi iscritti all'Albo dei Laboratori del MUR, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Università e centri di ricerca pubblici e privati possono essere localizzati nel territorio dell'UE fermo restando che i centri ricerca privati devono essere iscritti all'albo dei Laboratori del MIUR.

Ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruenza dei costi preventivati. La scelta del soggetto terzo dovrà essere giustificata nel merito e nelle modalità di selezione adottate.

Dovranno, infine, essere chiaramente indicati i risultati acquisibili a valle dell'intervento, la cui proprietà deve rimanere in testa al soggetto beneficiario del contributo.

d. Studi di fattibilità

Gli studi di fattibilità tecnica in preparazione delle attività di Ricerca Industriale o delle attività di Sviluppo Sperimentale possono essere agevolati sino ad un'intensità di aiuto pari all'intensità della linea di attività a cui si riferisce (RI o SS), calcolata sulla base dei costi valutati congruenti e ammissibili degli studi.

e. Brevettazione e diritti di proprietà intellettuale

In questa voce verranno inclusi i costi relativi alla brevettazione industriale ed ai diritti di proprietà intellettuale tra cui quelli di seguito riportati:

- a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- c. costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

f. Acquisizione di Competenze Tecniche e Consulenze specialistiche

Vanno inseriti i costi per l'acquisizione di competenze tecniche o di servizi di consulenza specialistica o altri servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, forniti da soggetti, pubblici e/o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IV quali, ad esempio:

- Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati;
- Società di servizi specialistici (progettazione, consulenza tecnica, prove e collaudi di prodotti e materiali, di mercato etc.);
- Tecnici specialistici titolari di PIVA ed iscritti, ove previsto, agli Ordini professionali di competenza.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ed in base al seguente profilo di esperienza:

LIVELLO	ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
IV	2-5 ANNI	200,00 EURO
III	5 - 10 ANNI	250,00 EURO
II	10 - 15 ANNI	450,00 EURO
I	OLTRE 15 ANNI	500,00 EURO

Nell'ambito delle iniziative di sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese relative alla realizzazione ed al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

g. Spese generali di ricerca e sviluppo.

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato nella misura, cumulativa con la voce "altri costi", non superiore al **18% (diciotto per cento)** dell'ammontare dei costi totali del progetto ammesso a finanziamento.

Detto valore si intenderà riferito, per la propria quota di incidenza sul progetto calcolata secondo il criterio riportato al comma successivo, ai seguenti costi **ascrivibili** al progetto di ricerca e/o sviluppo:

- a. funzionalità operativa (posta, telefono, cancelleria, fotocopie, abbonamenti a riviste scientifiche, materiali minuti, manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo utilizzate nel progetto, ecc);
- b. funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti, fattorini, magazzinieri, segretarie; ecc.);

- c. funzionalità ambientale (pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas, ecc.);
- d. spese per assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.);
- e. spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
- f. spese per corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale di promozione dei risultati del progetto, ecc.).

Resta inteso che, **non essendo ammissibili costi rendicontati in maniera forfetaria**, in sede di rendiconto dei costi occorrerà predisporre per tale voce **apposita documentazione rendicontativa con giustificativi di spesa e dei pagamenti ad essi inerenti** dimostrandone il collegamento al progetto di ricerca.

Nel caso dei costi di **funzionalità operativa, organizzativa e ambientale** (di cui al presente comma lettere: a,b,c) bisognerà applicare il seguente **criterio di incidenza sul progetto**:

1. **Costo del personale** impegnato e rendicontato sul progetto **(A)**;
2. **Costo del personale totale** dell'impresa **(B)**, basato sui dati di bilancio dell'ultimo esercizio;
3. Determinazione del tasso di Incidenza delle spese generali:
 $I = (A/B)\%$.

Tale valore percentuale **"I"** sarà moltiplicato, per coerenza interna di calcolo, per i singoli giustificativi di spesa che concorrono alle spese generali rendicontate. (Es: se il costo di pulizia per il periodo rendicontato è pari a € 10.000e e $I=20\%$, è possibile portare in rendicontazione € 2.000,00 di spese di pulizia).

h. Altri costi del progetto

In questa voce, cumulabile con la voce **"Spese generali"**, fino a massimo del **18%(diciotto per cento)** dei costi totali ammessi a finanziamento, si includeranno i costi relativi a:

materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, direttamente imputabili al progetto.

Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto includibili nelle spese generali, i costi dei **materiali minuti** necessari per la funzionalità operativa quali: *attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta e toner per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc..*

I costi relativi, sanno determinati in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

i. Recuperi.

Nella determinazione dei consuntivi di costo si terrà conto dei recuperi dovuti all'attività di ricerca e/o sviluppo, i quali verranno specificati nei consuntivi stessi e verranno computati a decurtazione dei costi. Si intende con il termine "recupero" qualunque rientro nel corso del progetto di somme o valori derivanti:

- a. dall'alienazione a terzi, ovvero dall'acquisizione patrimoniale a fini produttivi, di beni materiali pertinenti al progetto quali attrezzature, prototipi, materiali, prodotti sperimentali;
- b. dall'alienazione a terzi, ovvero dall'acquisizione patrimoniale a fini produttivi, dei beni immateriali acquistati per il progetto;
- c. dall'alienazione a terzi, con rinuncia alla proprietà, di beni immateriali messi a punto con il progetto (con l'eccezione dei casi riguardanti imprese appartenenti ad uno stesso gruppo industriale o soci di un consorzio titolare dell'intervento, sempreché la ricevente abbia stabile organizzazione produttiva in ambito comunitario, dove dovrà prioritariamente essere realizzato lo sfruttamento industriale dei risultati del progetto).

Va qui richiamata, tra le **condizioni di revoca** previste all'art.11 del bando, quella per cui gli attivi materiali o immateriali¹¹ oggetto di agevolazione non possono essere distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di ultimazione del progetto. Pertanto se questa condizione si dovesse verificare bisognerà riferirsi:

- I. al calcolo dei Recuperi, prima della consuntivazione finale del progetto;
- II. alla restituzione del relativo contributo, secondo le modalità previste dal bando, se tale condizione si dovesse verificare nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto.

L. COSTI NON AMMISSIBILI

Le seguenti tipologie di spesa sono escluse dal riconoscimento dei costi agevolabili:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;

¹¹ Attivi materiali: attivi relativi a terreni, immobili, impianti/macchinari.

Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know - how o conoscenze tecniche non brevettate.

- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i titoli di spesa regolati in contanti;
- e. le spese di pura sostituzione;
- f. le spese di funzionamento in generale;
- g. le spese in leasing;
- h. tutte le spese non capitalizzate;
- i. le prestazioni occasionali, ad eccezione di quanto previsto per i brevetti e gli altri diritti di proprietà intellettuale relativamente a quanto ai costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- j. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- k. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 (cinquecento//00) euro;
- l. non sono ammissibili costi relativi a prestazioni e forniture di terzi che abbiano cariche sociali nel soggetto Proponente (rappresentante legale, socio, titolare di ditta individuale, ecc.) o che in generale si trovino in situazioni di cointeressenza con il soggetto Proponente, destinatario ultimo degli aiuti.

L'inammissibilità dei costi relativi alle "**spese non capitalizzate**" di cui al presente comma lettera "h", **non opera** per le **spese generali**.

L'inammissibilità dei costi relativi alle "**prestazioni**", di cui al presente comma lettera l), **non opera** nel caso in cui il soggetto fornitore sia un **Distretto Tecnologico** riconosciuto dal MIUR e dalla Regione Puglia o un **Centro di Competenza** riconosciuto dal MIUR, a condizione che nei rispettivi statuti sia espressamente **vietata la distribuzione degli utili tra i soci**.

L'ammissibilità delle spese è comunque disciplinata dal "Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione della Regione Puglia" pubblicato sul BURP del 30/06/2008, a cui si aggiungono le eventuali restrizioni indicate nel Bando e nella normativa nazionale e comunitaria sui regimi di agevolazione.

3.3.6 SEZIONE 6

In questa sezione della scheda progetto vanno riportate le informazioni utili alla verifica dei risultati ottenibili a fine progetto coerentemente con quanto definito negli obiettivi fissati in sezione 3.

- Verifica finale
 - Risultati disponibili a fine attività
Indicare i risultati ottenibili a fine progetto nonché il numero ed il tipo dell'eventuale realizzazione di prototipi e impianti pilota.
 - Modalità con cui sarà verificabile l'esito dell'intero progetto
Da basare su criteri esclusivamente tecnici. Indicare prove da svolgere e risultati quantitativi attesi .

Vanno specificati i prototipi e gli impianti pilota realizzabili nel corso del progetto nonché l'identificazione di parametri quantitativi misurabili a fine progetto che consentano di valutare le prestazioni finali ottenibili.

3.3.7 SEZIONE 7

Questa sezione va compilata solo se il progetto candidato si inserisce in un contesto realizzativo più ampio in cui siano previste attività aggiuntive sviluppate da partner esteri. Tale collaborazione consente di ottenere solo una maggiorazione del punteggio ma non consente l'agevolazione contributiva per i costi ad essa relativi. Va specificato, inoltre, il tipo di formalizzazione in essere (es.: memorandum agreement) per questo tipo di collaborazione che va sottoscritto tra il rappresentante legale del Proponente e quello del/i Partner coinvolti.

7. PARTNERSHIP INTERNAZIONALE (se prevista)

- Obiettivi del progetto nella dimensione internazionale
Descrivere sinteticamente gli obiettivi del progetto nella sua dimensione internazionale (prestazioni, specifiche e obiettivi realizzativi)
- Partecipanti al progetto internazionale
Elencare i progetto partner internazionali indicandone la nazionalità e descrivere sinteticamente i compiti di ciascun partner all'interno del progetto internazionale secondo lo schema seguente:

Partner	Nazione	¹ Costi previsti aggiuntivi al Proponente (k€)	Descrizione sintetica dei compiti previsti per ciascun partner
TOTALE			

- Memorandum of understanding
Confermare l'esistenza di un "memorandum of understanding" o di altro tipo di accordo fra i partecipanti che ha determinato l'impegno tra i Partner ed il proponente

3.3.8 Sezione 8

In questa sezione vanno esplicitati gli aspetti di interesse e novità dal punto **tecnico scientifico** che il progetto intende affrontare dando evidenza dello stato dell'arte sia in termini tecnologici che di mercato.

Va infine esplicitato in che modo l'incremento in termini di fattori cognitivi che il progetto di ricerca e sviluppo genera può essere tradotto a livello di utilizzo industriale, per il miglioramento dei processi o per lo sviluppo di nuove applicazioni industriali.

8. INTERESSE TECNICO-SCIENTIFICO

- Novità e originalità delle conoscenze acquisibili.
Fornire una descrizione delle attuali tecnologie e soluzioni confrontabili utilizzate dalla concorrenza sia a livello nazionale sia a livello internazionale

- Utilità delle conoscenze acquisibili per innovazioni di prodotto/processo/servizio che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo della richiedente e/o del settore di riferimento.
Fornire indicazioni sulle concrete utilizzazioni industriali dei risultati cognitivi sviluppabili nel corso del progetto

4 VALIDITA' INDUSTRIALE DEL PROGETTO

- Coerenza strategica e gestione del progetto
Fornire elementi di coerenza con gli obiettivi strategici dell'impresa, interazione delle strutture impegnate nel progetto con le altre strutture dell'impresa, criteri di selezione e monitoraggio del progetto.

- Competitività tecnologica
Caratteristiche tecnologiche attuali e prospettive dell'offerta, prevedibili evoluzioni della domanda indotte dal trend della tecnologia, validità prospettica del progetto.

- Ricadute economiche dei risultati attesi
Dimensioni del mercato attuali e prospettive, posizioni della richiedente e della principale concorrenza, ricavi e/o minori costi attesi e redditività dell'iniziativa anche in relazione agli investimenti di industrializzazione.

- Previste ricadute occupazionali
Indicare gli impatti occupazionali diretti nell'organico di R&S

Personale R&S (qualifica)	Precedente (unità)	A regime (unità)	Variazione (unità)
TOTALE			

Indicare gli impatti occupazionali indiretti indotti dal progetto (produzione, salvaguardia di posti di lavoro, eventuali ricadute occupazionali...).

- Realizzazione di prototipi e/o dimostratori
Descrivere i prototipi e/o dimostratori utili a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto.
- Valutazione delle prestazioni ottenibili
Descrivere i casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo dei prototipi e/o dimostratori.
- Rispondenza normativa
Indicare la verifica di rispondenza dei risultati alle più severe normative nazionali ed internazionali.
- Affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico
Valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili dal progetto in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico.
- Trasferibilità Industriale
Valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costi-prestazione e costi-benefici.
- Brevetti e Diritti di proprietà industriale
Indicare i Brevetti e/o Diritti di proprietà industriale registrabili alla conclusione del progetto

5 **REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI** *(solo per la Ricerca Industriale se richiesta)*

- Ampia diffusione dei risultati del progetto di Ricerca Industriale attraverso conferenze tecniche e scientifiche o sono pubblicati
Indicare in modo dettagliato le modalità pubbliche di diffusione dei risultati, del progetto di Ricerca Industriale e dei relativi risultati, previste sia in ambito regionale che extra regionale, quali

convegni, seminari divulgativi, pubblicazioni in riviste scientifiche e tecniche specializzate, banche dati, sviluppo di sw open source o altri mezzi utili alla più ampia diffusione dei risultati ed all'accesso pubblico agli stessi.

6 SETTORI TECNOLOGICI E PRODUTTIVI DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

- Il settore tecnologico di interesse del progetto ed il collegamento con i distretti produttivi e tecnologici regionali
Descrivere l'impatto del progetto sul settore tecnologico di riferimento e, se previsto, il collegamento del progetto rispetto ai Distretti Produttivi e/o ai Distretti Tecnologici regionali esistenti

4. RENDICONTAZIONE ATTIVITA'

4.1 GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Tutti i giustificativi di spesa devono:

- essere disponibili in originale;
- provare in modo chiaro ed inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione cui sono riferite e la relativa data;
- riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata (non saranno valide prestazioni liquidate sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali);
- essere annullati con apposita timbratura recante la dicitura *"Intervento cofinanziato dall'U.E. - F.E.S.R. sul P.O. Regione Puglia 2007-2013, Asse I-Linea 1.1. Aiuti agli Investimenti in Ricerca per le PMI"*.

Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi sostenuti dal soggetto Proponente (impresa singola o associata in forma consortile) attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento della ricerca, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo; vale cioè il criterio di "cassa", con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente.

Tale criterio di cassa va rispettato anche nell'ambito dei singoli rendiconti contabili relativi ai previsti stati d'avanzamento, che non possono presentare costi non ancora sostenuti e liquidati entro la data di conclusione del periodo cui si riferiscono.

Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta estera, occorre considerare che se il pagamento è avvenuto in valuta "OUT" (ossia non appartenente all'Unione Monetaria Europea) il controvalore sarà determinato sulla base del tasso giornaliero di riferimento, relativo al giorno di effettivo pagamento, comunicato giornalmente dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Restano in ogni caso esclusi gli oneri per spese e commissioni, oltre alle tipologie contemplate all'art.3, comma 8, del Bando.

Come previsto dal Bando (Art.3), l'**ammissibilità dei costi** decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

I costi sostenuti in data antecedente alla candidatura non saranno riconosciuti in nessun caso.

La durata delle attività ammesse a finanziamento non potrà estendersi oltre i 18 (diciotto) mesi dalla comunicazione di ammissione al beneficio.

E' concedibile una sola proroga di massimo 6 (sei) mesi, previa autorizzazione concessa dalla Regione Puglia a seguito di formale e motivata richiesta effettuata dal soggetto destinatario dell'aiuto.

La collaborazione, nello svolgimento delle attività previste dal progetto è funzionale alla sola premialità di punteggio (Art.7 del Bando). Se il progetto comporta una collaborazione con altri soggetti, pubblici e/o privati, indipendenti rispetto al soggetto ammesso a beneficio, nazionale o estero, resta inteso, come previsto all'Art.2 del Bando, che il contributo è assegnabile unicamente sulla base dei costi ritenuti ammissibili del soggetto proponente (impresa singola o consorzio).

L'appalto o il subappalto di attività a Università e/o centri di ricerca o a partner industriali non è da considerarsi come collaborazione effettiva e quindi non sono attività da considerarsi valide ai fini delle premialità contemplate dal Bando (Art.7, indici 10-11) .

Il soggetto beneficiario del finanziamento regionale, deve assicurare l'utilizzazione di un **sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata** di tutti gli atti contemplati dall'intervento, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie di riferimento, al fine di poter definire in ogni momento e comunque fino a cinque anni dalla data di ultimazione del progetto, l'accertamento della corretta utilizzazione dei fondi pubblici.

Per le fatture relative all'ultimo periodo contabile è consentita l'effettuazione del pagamento entro i termini previsti contrattualmente per l'invio del rendiconto contabile corrispondente, ossia entro **30 giorni** dalla conclusione del periodo contabile stesso.

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso **asegni o bonifici bancari** e comprovati da idonea documentazione bancaria (**estratti conto bancari**) e da dichiarazioni liberatorie dei fornitori.

4.2 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Entro e non oltre **30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione**, il beneficiario dovrà notificare, a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica: **bandoricerca2008@pec.rupar.puglia.it**, l'avvenuto inizio delle attività allegando:

1. la dichiarazione di accettazione del contributo;
2. dichiarazione di avvio attività;
3. elenco dei fornitori di beni e servizi ripartiti per tipologia di investimento ed attività (RI e/o SS);

4. contratti dettagliati stipulati con i fornitori dei beni e servizi riferiti agli interventi ammessi a contribuzione;
5. copia bilancio approvato e depositato dell'ultimo esercizio;
6. situazione patrimoniale ed economica aggiornata alla data della domanda;
7. copia ultimo Modello Unico dell'impresa;
8. copia certificato CCIAA in corso di validità con dicitura non fallimentare e antimafia;
9. copia elenco soci della società, aggiornato alla data della candidatura
10. ulteriore eventuale documentazione richiesta dal Soggetto Attuatore.

Entro massimo **12 (dodici) mesi** dalla data di ricevimento della data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione l'impresa beneficiaria è tenuta alla presentazione, pena la revoca del beneficio, di uno **stato di avanzamento tecnico e finanziario intermedio (SAL)** cui risulti una spesa complessiva sostenuta pari ad almeno il **40%** (quaranta per cento) del totale del progetto ammesso a finanziamento.

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di conclusione del progetto finanziato l'impresa dovrà inviare a mezzo PEC con firma digitale certificata del legale rappresentante la documentazione di chiusura attività redatta secondo gli schemi acquisibili dal portale www.sistema.puglia.it.

A chiusura del progetto dovrà essere prodotto un dettagliato Rapporto Tecnico riportante le attività svolte e i risultati conseguiti. Al Rapporto Tecnico Finale si accompagna il Rendiconto Economico relativo alla certificazione finale di spesa che attesta ed espone tutti i costi sostenuti per il progetto.

La mancata trasmissione del Rapporto di SAL intermedio e finale delle attività concluse nel periodo di riferimento, costituirà elemento di sospensione del beneficio e di attivazione della procedura di revoca dello stesso.

Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Industria ed Industria Energetica, in 1 (una) soluzione (saldo) o 2 (due) soluzioni (50% e saldo) sulla base dei costi sostenuti riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.

Eventuale anticipazione pari al 30% (trenta per cento) del contributo complessivo concesso potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto destinatario del contributo, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata, secondo

lo schema fornito dalla Regione, da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all' ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e s.m., dello stesso importo.

4.3 MODIFICHE E VARIAZIONI

Come indicato all'Art.9 del Bando, il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato in corso di esecuzione negli obiettivi, attività e risultati attesi. I

Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti il soggetto destinatario dell'aiuto, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo al Soggetto Attuatore.

Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al bando.

Sono considerate ammissibili le variazioni **non superiori al 10%(dieci per cento) dei costi** relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando l'invariabilità del costo totale ammesso a finanziamento. Nell'ambito di questo limite le variazioni apportate al progetto non necessitano di specifica autorizzazione da parte della Regione, bensì della sola trasmissione di comunicazione informativa sulla rimodulazione dei costi prevista.

Variazioni superiori al limite indicato al precedente comma, **per motivate cause eccezionali**, e comunque nel limite massimo del 10% delle spese totali ammissibili, dovranno essere formalmente autorizzate dagli uffici competenti regionali.

Tali variazioni vanno comunque comunicate **prima della chiusura del progetto**, non saranno considerate riconoscibili in fase di valutazione finale delle spese sostenute.

5. LOGHI E DICITURA

Nella documentazione e nei risultati scaturenti dalle attività svolte, inclusi attrezzature e strumentazioni, nonché nei materiali di comunicazione e promozione dovrà essere riportata la dicitura **"Intervento cofinanziato dall'U.E. – F.E.S.R. sul P.O. Regione Puglia 2007-2013– Asse I – Linea 1.1 "Aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI"**, nonché, sempre ove possibile, **il logo della Regione Puglia e della U.E.**

6. PROROGHE E REVOCA DEL BENEFICIO

Nel caso in cui l'ultimazione del progetto agevolato non possa avvenire entro la data di ultimazione prevista nel progetto esecutivo, per causa motivata ed eccezionale, **il beneficiario dei contributi è tenuto a motivare e richiedere, almeno 2 (due) mesi prima della scadenza programmata**, al Soggetto Attuatore, una proroga sulla conclusione delle attività.

Detta proroga potrà essere concessa, a parere insindacabile della Regione Puglia, una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi. La spesa sostenuta dal beneficiario dopo tale termine non sarà riconosciuta ai fini del contributo, incorrendo quindi in una revoca parziale o totale del contributo stesso con le sanzioni previste dal bando

La mancata ultimazione del progetto agevolato entro i termini di ultimazione previsti nel Progetto ammesso a finanziamento, compresa l'eventuale proroga concessa, potrà comportare la revoca totale del contributo solo nel caso in cui la parte di progetto realizzato sino a tale data non possieda i requisiti di organicità e funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. In questo caso la Regione Puglia avvierà la procedura di recupero dei contributi concessi e non spettanti.

Ai sensi dell'Art.11 del Bando sono, inoltre, previsti i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal bando;
- e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

Gli aiuti revocati devono essere restituiti alla Regione Puglia da parte del soggetto beneficiario maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali

per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

La revoca del contributo comporterà l'esclusione automatica per 6 anni del soggetto beneficiario da ulteriori aiuti concedibili alle imprese da parte della Regione Puglia.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia e per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

A tale scopo i soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno sottoscrivere la relativa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. MODULISTICA

La Regione Puglia renderà disponibile, ai destinatari dei finanziamenti la modulistica necessaria per la rendicontazione tecnica ed economica di progetto attraverso collegamento al portale internet www.sistema.puglia.it;

Per quanto non diversamente disciplinato in queste Linea Guida Operative, si applica la normativa comunitaria nazionale e regionale di riferimento.

9. CONTATTI E ASSISTENZA

Per informazioni o assistenza è possibile consultare il portale internet:

- www.sistema.puglia.it;

accedendo alla sezione:



Le richieste di informazione possono essere anche inoltrate all'indirizzo di posta elettronica della Regione:

- **bandoricerca2008@regione.puglia.it.**